



Verbale Assemblea straordinaria Liberi Sensi

Il giorno 25 marzo 2024 alle ore 14,30 presso la sede dell'associazione Liberi Sensi in Massarosa via Santo Stefano n.19 si è svolta l'assemblea straordinaria convocata il 15 marzo 2024 per discutere il seguente ordine del giorno, svolge la funzione di segretaria Simonetta Pozzer:

- 1) Approvazione del nuovo Statuto dell'associazione Liberi Sensi APS ai fini dell'iscrizione al RUNTS e dell'ottenimento della qualifica di APS;
- 2) conseguente approvazione della modifica della denominazione dell'associazione in "Associazione Liberi Sensi APS"
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Paolo Caivano, Simonetta Pozzer, Anna Maria Caivano, Carla Angelini, Silvia Branconi, Iacopo Galdi, Simone Chelini, Stefano Pozzer, Beniamino Caivano.

L'assemblea è validamente costituita

Punto 1) dell'ordine del giorno

Il Presidente dà lettura del nuovo Statuto dell'assemblea ed illustra i punti principali e le ragioni della necessità di un nuovo statuto al fine di adeguare l'associazione alla nuova normativa, l'iscrizione al RUNTS e l'ottenimento della qualifica di APS.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 2 dell'ordine del giorno

L'Assemblea approva all'unanimità la conseguente modifica della denominazione dell'associazione in "Associazione Liberi Sensi APS"

Non essendoci altro da discutere l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 15,45 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Simonetta Pozzer

Il Presidente

Paolo Caivano



Integrato al modello Unico 2011 11/4/24

N. 581 Serie 3

Importo di E. € 200,00 in data 10/4/24

Effettuato ai sensi D.Lvo 287/87

Direzione Provinciale di Grosseto

Ufficio Territoriale di Grosseto

Spett.le Consorzio Montagna

STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE LIBERI SENSI APS

ART. 1)

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione "**ASSOCIAZIONE LIBERI SENSI APS**" da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Massarosa Frazione Quiesa (LU) Via Santo Stefano n.19 con durata illimitata. L'Associazione potrà istituire in Italia e all'Estero succursali, dipendenze, uffici di rappresentanza e delegazioni.

ART.2)

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione opera nelle seguenti sfere di attività generali:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività-anche editoriali- di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera t) del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera v) del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le finalità che l'Associazione Liberi Sensi ha come oggetto sociale sono:

- Promuovere attività culturali in Italia ed all'Estero, favorendo le iniziative destinate alla formazione anche permanente;
- Programmare e realizzare la promozione, tutela e valorizzazione di attività artistiche, musicali, enogastronomiche, ambientali e della comunicazione attraverso la diffusione della cultura attraverso iniziative interdisciplinari e scambi culturali;

- Organizzare eventi musicali, teatrali, festival, concorsi, convegni, mostre, spettacoli, rassegne ed altre iniziative;
- Organizzare eventi e laboratori didattici per le scuole, sviluppando anche incontri formativi di un livello universitario e/o professionale per l'attività teatrale, musicale, cinematografica, scientifica e per le arti visive, in collaborazione con enti qualificati in una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale;
- Promuovere le tradizioni enogastronomiche del territorio italiano, sostenere il buon cibo di qualità con attenzione ai produttori che rispettino l'ambiente e la salute in generale; la conoscenza attraverso l'individuazione e la proposta di prodotti alimentari ed enologici e di ricette tradizionali per mezzo di percorsi guidati, conviti e orti didattici, favorendo la creazione di reti associative e sinergie di tutto il territorio;
- Promuovere ed organizzare viaggi, soggiorni, escursioni finalizzati alla conoscenza del patrimonio architettonico, paesaggistico, archeologico e musicale in Italia ed all'estero;
- Promuovere e realizzare pubblicazioni, anche multimediali, inerenti gli ambiti descritti dalle finalità associative;
- Distribuire, in occasione degli eventi organizzati, materiali e prodotti selezionati nel rispetto dei principi associativi, con eventuale marchio proprio;
- Favorire il coinvolgimento e la collaborazione con soggetti privati, le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti presenti sul territorio che possano implementare l'attività della APS, creando occasioni d'incontro, di dialogo per una condivisione diffusa su scelte e azioni, stimolando anche opportunità di iniziative lavorative;
- Partecipare a bandi di finanziamento locale, regionale, nazionale per la presentazione di progetti di valorizzazione, promozione e organizzazione di eventi;
- Partecipare a progetti europei sia come soggetto promotore che in partenariato o rete;
- Organizzare e partecipare a manifestazioni italiane ed estere;
- Promuovere a livello sociale e tra i soci dell'associazione, sani stili di vita sia a livello motorio che nutrizionale e diffondere la cultura del benessere attraverso varie attività, che saranno organizzate anche in collaborazione con enti preposti;
- Favorire la crescita culturale e formativa dei soci e delle associazioni che partecipano alla vita associativa e della collettività, attraverso il continuo confronto e dialogo, finalizzato sempre alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
- Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 03 luglio 2017 n.117, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3)

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 4)

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5)

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6)

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo settore o gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda attenendosi al presente Statuto ed osservando eventuali regolamenti e dovrà indicare: il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art 8). Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'atto del rilascio della tessera e del pagamento della quota sociale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di associato e il diritto di voto e di partecipazione per l'approvazione e le modifiche statutarie, dei regolamenti, nonché per quanto indicato al successivo art.7).

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 7)

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente approvate dal consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;



Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Direttivo. In caso di mancata determinazione vale la quota dell'anno precedente.

ART. 8)

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9)

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

il Presidente;

ART. 10)

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (via posta ordinaria, fax o posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 11)

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per altri mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 12)

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13)

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14)

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità delineate dall'Organo di amministrazione.

ART. 15)

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

ART. 16)

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17)

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18)

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 03.07.2017 n.117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice Civile.

Quiesa, 25 marzo 2024

La Segretaria

Il Presidente

Simona Riber

Paolo Crivello



11/04/24
581 Serie 3

Documenti di E. € 200,00 in data 10/4/24

Costituito ai sensi D. Lvo 287/87

Direzione Provinciale di Grosseto